



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
NELLE FIERE**

Allegato 2) alla delibera di C.C. N. del

FIERE ANNUALI IN AREA PUBBLICA

INDICE

Art. 1 Oggetto	p.3
Art. 2 Fonti normative	p.3
Art. 3 Piano delle fiere	p.3
Art. 4 Trasferimento della fiera	p.3
Art. 5 Norme generali	p.3
Art. 6 Domanda di partecipazione	p.3
Art. 7 Graduatorie	p.4
Art. 8 Concessione del posteggio	p.4
Art. 9 Presenze dei concessionari di posteggio	p.4
Art. 10 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	p.5
Art. 11 Norme di funzionamento	p.5
Art. 12 Canone Unico Patrimoniale	p.6
Art. 13 Sanzioni	p.6
Art. 14 Disposizioni finali	p.6

REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale per le fiere annuali.

Art. 2 Fonti normative

Il presente regolamento viene adottato sulla scorta delle seguenti normative nazionali e regionali vigenti:

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
- Legge Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 contenente disposizioni riguardanti l'imprenditore agricolo e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 Piano delle fiere

1. Le fiere e le aree destinate alle stesse sono individuate dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio approva per ciascuna fiera:
 - a. ubicazione, denominazione e superficie totale di area occupata;
 - b. il numero complessivo dei posteggi distinti per dimensioni e merceologia.

Art. 4 Trasferimento della fiera

1. Le modifiche delle aree destinate alle fiere cittadine sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Il trasferimento parziale e temporaneo di singoli posteggi, in relazione alle esigenze e alla funzionalità della fiera, ai problemi di viabilità, di sicurezza ed alle caratteristiche delle aree, è disposto dal Direttore del servizio competente, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 5 Norme generali

1. I mercati settimanali o giornalieri, che si svolgono nelle aree previste per le fiere e coincidenti con lo svolgimento delle stesse, sono sospesi automaticamente.
2. La fiera Prenatalizia si svolge nel fine settimana antecedente il Natale.
3. La fiera dell'Epifania si svolge nei giorni 4,5 e 6 gennaio di ogni anno.
4. Le date di svolgimento delle ulteriori fiere sono indicate nel nuovo "Piano delle aree urbane" approvato unitamente al presente regolamento.

Art. 6 Domanda di partecipazione

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare l'apposita istanza attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it entro 60 giorni prima

dell'inizio della fiera stessa.

2. Oltre a tutti i dati richiesti dal sistema, l'istanza deve contenere puntuale descrizione in merito alla merceologia degli articoli posti in vendita.
3. In caso di domande giudicate irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dal ricevimento in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato le domande sono annullate.

Art. 7 Graduatorie

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi, per il primo anno di applicazione del presente regolamento e al fine del rilascio della concessione pluriennale, sono formalizzate sulla base dell'anzianità d'iscrizione R.E.A. della C.C.I.A.A. in qualità di operatore del commercio su aree pubbliche e della regolarità contributiva (DURC).
2. La graduatoria indica anche la merceologia trattata dai singoli operatori.
3. Le graduatorie per l'assegnazione di posteggi liberi per gli anni successivi, sono formalizzate tenendo conto oltre a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche del punteggio acquisito, a seguito della partecipazione alla "spunta", nelle edizioni precedenti.
4. Le graduatorie, approvate dal direttore del servizio competente, sono pubblicate nel sito del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art. 8 Concessione di posteggio

1. La durata della concessione, nonché la procedura di rinnovo seguono le normative di riferimento previste a livello nazionale e regionale.
2. La concessione viene rilasciata agli aventi diritto che hanno presentato regolare domanda, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione di posteggio agli operatori posizionati utilmente in graduatoria e per l'edizione successiva della fiera che si svolge al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono valutate, tenendo conto della graduatoria della fiera, le richieste di "miglioria" presentate dai titolari di posteggio.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella fiera Prenatalizia e non più di due nella fiera dell'Epifania.
6. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda deve fornire apposita comunicazione attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it, dettagliando quanto indicato all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.
7. Qualora il Comune decida di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne viene dato avviso agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
8. Il mancato rinnovo non genera alcun diritto a posteggi sostitutivi. Nel caso l'Amministrazione Comunale proponga un'area sostitutiva e l'operatore rifiuti, si provvede alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

Art. 9 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita di ciascuna fiera, nonché per tutta la durata della stessa,

pena la dichiarazione di assenza e l'assegnazione ad altro operatore avente diritto in base alla graduatoria.

2. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per comprovata malattia, gravidanza e maternità, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
3. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 15 giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
4. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, le assenze giustificabili devono riguardare tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza. Nel caso di subingresso o reintestazione, il calcolo delle assenze decorre dalla data del trasferimento del ramo d'azienda.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza opera automaticamente ed è comunicata all'interessato con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati, entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati dal personale di Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di "spunta", agli operatori precari presenti presso la fiera entro il termine stabilito con apposito provvedimento dirigenziale.
2. Gli uffici registrano e aggiornano le presenze e il conseguente punteggio acquisito.

Art. 11 Norme di funzionamento

1. La fiera è gestita dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale, nonché l'erogazione dei servizi.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, fissa gli orari della fiera, di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, nonché l'orario di vendita al pubblico.
3. Il Direttore responsabile del Suap ha facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione.
4. Al servizio di vigilanza provvede il Comando di Polizia Locale.
5. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS n. 8 Berica.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. I posteggi devono rispettare l'allineamento indicato nelle planimetrie e non devono intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni o ad altre attività commerciali.
8. E' consentito, ove previsto, mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
9. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non debbono sporgere più di 50 cm. dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato.
10. Non è consentito l'uso di apparecchi atti a riproduzioni sonore. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante sistema del pubblico incanto.
11. Ogni espositore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di

sicurezza degli impianti e di prevenzione degli infortuni.

12. Nel caso in cui l'attrezzatura risulti abbandonata sul posto, il titolare del posteggio perde il diritto di partecipazione e l'attrezzatura viene rimossa a spese degli interessati.
13. Si procede all'immediato sequestro della merce e degli impianti, per la conseguente confisca:
 - a. a coloro che vengono sorpresi sprovvisti della necessaria autorizzazione alla vendita;
 - b. a coloro che, pur essendo in possesso della prescritta autorizzazione alla vendita, esercitano l'attività senza concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c. nei confronti dei venditori ambulanti che esercitano l'attività al di fuori degli spazi loro assegnati per la manifestazione.

Art. 12 Canone Unico Patrimoniale

1. Il canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico viene corrisposto anticipatamente e con le modalità indicate nel regolamento comunale vigente, secondo le tariffe in esso riportate.
2. La concessione è sospesa in caso di accertato omesso pagamento, con le modalità previste dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale vigente.
3. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

Art. 13 Sanzioni

Salvo diverse disposizioni di legge, le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo saranno assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.
